

Pubblicato il 18/07/2019

N. 04927/2019 REG.PROV.CAU.

N. 07778/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7778 del 2019, proposto da

[...omissis]

contro

[...omissis]

nei confronti

[...omissis]

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 17 aprile 2019 rep. Atti 65/CSR sui “..criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motori e del loro rimorchi..” (di cui le parti ricorrenti non hanno mai ricevuto notificazione o comunicazione né risulta adempiuta alcuna idonea formalità di pubblicazione); nonché di ogni ulteriore

atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale (ivi compresi ove occorra gli assensi del Governo dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nel sopradetto accordo richiamati).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Siciliana, la Conferenza Stato Regioni ed Unificata, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, nonché della Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, salva ed impregiudicata ogni valutazione di merito, allo stato non sono ravvisabili profili di pregiudizio imminente e irreparabile, tenuto conto che l'accordo impugnato dovrà essere recepito dalle Regioni con proprio atto deliberativo;

Ritenuto, per quanto precede, di non poter accogliere l'istanza cautelare, pur compensando le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO